

STUDIO LEGALE
Avv. Gaetano GIULIANI
Via Dante Alighieri n. 294 - 70122 BARI
Tel. Fax 080/5278042 - Cell. 347/8859850

TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
RECLAMO ex art. 669 terdecies c.p.c.
con istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex art. 151 c.p.c.
nei confronti dei controinteressati

Per la prof.ssa **CENTRELLI Barbara**, nata a Bari (BA) il 22.04.1972 (codice fiscale CNTBBR72D62A662J), residente in Bari alla via Robert Kennedy n. 1/D, elettivamente domiciliata in Bari, alla via Dante Alighieri n. 294, presso e nello studio dell'avv. Gaetano GIULIANI (C.F. GLNGTN67R14A662P; PEC: giuliani.gaetano@avvocatibari.legalmail.it - fax n. 080 5278042), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di mandato reso in calce al presente atto.

Il sottoscritto procuratore dichiara di volere ricevere le comunicazioni di cui al c.p.c. ai seguenti indirizzi: PEC: giuliani.gaetano@avvocatibari.legalmail.it - fax n. 080/5278042

- reclamante -

C O N T R O

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, C.F. 80185250588, in persona del Ministro, legale rappresentante p.t., con sede in Roma, viale Trastevere n. 73/A, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, C.F. 93003250722 con sede in Bari, via Melo da Bari n. 97 PEC: ads.ba@mailcert.avvocaturastato.it

N O N C H E' C O N T R O

l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA (U.S.R. PUGLIA)**, C.F.: 80024770721, in persona del Direttore Generale, legale rappresentante p.t., con sede in Bari, via Sigismondo Castromediano n.123 PEC: drpu@postacert.istruzione.it

N O N C H E' C O N T R O

l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA - UFFICIO III - AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI BARI (A.T.P. BARI - ex U.S.P. BARI)**, C.F.: 80020790723, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Bari, via Re David n.178/f, PEC: uspba@postacert.istruzione.it, rappresentato e difeso dal dott. Giovanni LOPOPOLO e dal dott. Vito ROMITA, elettivamente domiciliati presso l'Ufficio per la gestione del Contenzioso del Lavoro sito in Bari alla via Re David n. 178/F

- reclamato -

N O N C H E' C O N T R O

MAZZILLI ROSA + ALTRI

-controinteressati-

A V V E R S O

l'ordinanza di rigetto n. cron. 47330/2016 del 26.10.2016 emessa dal Tribunale di Bari – Sezione lavoro, nella persona del Giudice monocratico



Dott. Eugenio Carmine LABELLA, nel procedimento ex art. 700 c.p.c. n. 10734/2016 R.G., comunicata in data 27.10.2016 ai ricorrenti CENTRELLI Barbara e BORTONE Pierluigi al domicilio eletto, presso lo studio dell'avv. Vito LACOPPOLA, sito in Bari al C.so Sonnino n. 169, tramite posta elettronica certificata (**all. I**).

*** ***

PREMESSO CHE:

1. Con **ricorso ex art. 700 c.p.c. per impugnativa di trasferimento**, depositato in data 30.08.2016 e iscritto al n. 10734/2016 R.G., con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c., per la determinazione di notifica ai controinteressati - **all. II** -,

i professori CENTRELLI Barbara e BORTONE Pierluigi,
premessi:

- **di essere docenti di ruolo a tempo indeterminato nella scuola secondaria superiore per la classe di concorso A019 (discipline giuridiche ed economiche), assunti in servizio da graduatorie ad esaurimento, con decorrenza giuridica dall'1.9.2015 ed economica dalla data della presa di servizio, nella c.d. "fase C" del piano assunzionale previsto dalla legge n. 107/2015** (art. 1, comma 98 lett. c), a seguito di proposta di assunzione del 10.11.2015 dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (all. 1), dagli stessi accettata ai sensi e nei termini dell'art. 1, comma 102, della legge n. 107/2015 (all. 2) ed assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 a scuola secondaria superiore di Bari (la prof.ssa Centrelli) (all. 3) e di comune limitrofo (il prof. Bortone);

- **che l'art. 1, comma 108, della legge n. 107/2015 ha previsto per l'anno scolastico 2016/2017 un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale** su tutti i posti vacanti dell'autonomia, inclusi quelli assegnati per l'anno scolastico 2015/2016 al personale assunto ai sensi del precedente comma 96 da graduatorie ad esaurimento;

- che la predetta procedura di mobilità, in base alla norma richiamata, è stata articolata in due fasi successive: la **prima fase** è stata prevista, a domanda, per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, che hanno avuto così possibilità di concorrere anche sui posti dell'organico dell'autonomia assegnati ai docenti assunti in base al piano straordinario di assunzioni previsto per l'anno scolastico 2015/2016 dal comma 95 dell'art.1 della legge n.107/2015, con precedenza rispetto a questi ultimi; la **seconda fase** è stata prevista come mobilità obbligatoria per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016, ai fini dell'assegnazione della sede definitiva e dell'attribuzione dell'incarico triennale su un ambito territoriale a livello nazionale;

- **che l'ordinanza ministeriale sulla mobilità n. 241 dell'8.4.2016** (all. B), in applicazione dell'art. 6 del CCNI stipulato in data 8.4.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed a.t.a. per l'anno scolastico 2016/2017, ha in realtà ulteriormente differenziato le posizioni dei docenti interessati ed ha previsto,



nell'art. 2, non più due, ma **quattro successive distinte fasi della procedura di mobilità**:

FASE A: (mobilità su scuola della provincia assegnata): riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 ed a quelli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A (ossia su posti dell'organico di diritto);

FASE B: riservata, a domanda, ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata) e prevista, obbligatoriamente, per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito della provincia assegnata);

FASE C: prevista obbligatoriamente per i docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C della procedura di reclutamento) dalle graduatorie ad esaurimento (mobilità su ambito nazionale);

FASE D: riservata, a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), nonchè, sempre a domanda, **ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016** (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia) **dalle graduatorie di merito del concorso 2012** (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata);

- **di aver partecipato alla fase C della procedura di mobilità territoriale obbligatoria per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale**, ai fini dell'individuazione della sede di servizio e dell'attribuzione dell'incarico triennale, giusta domande di partecipazione alla predetta procedura di mobilità presentate nel mese di maggio 2016 e validate dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari nel mese di luglio 2016 (all. 4), esprimendo la preferenza per l'attribuzione di un ambito ubicato nel comune di residenza (Bari), ovvero nei comuni limitrofi, ovvero ancora, in via residuale, nelle province limitrofe rispetto a quella di Bari, ovvero, in via ulteriormente gradata, nelle regioni limitrofe alla Puglia, secondo l'ordine di preferenza di ambiti (nel limite delle n. 100 preferenze di ambiti esprimibili) e di province (nel limite delle n. 100 preferenze di province esprimibili);

- **di aver appreso, al termine della predetta procedura di mobilità, con comunicazioni trasmesse dal Ministero tramite mail del 13.8.2016, di essere stati trasferiti d'ufficio a decorrere dall'1.9.2016 la prof.ssa Centrelli: presso l'ambito Emilia Romagna – Ambito 0011** (all. 5) e il prof. Bortone: presso l'ambito Lombardia - Ambito 012;

- che i richiamati provvedimenti di trasferimento risultano adottati in palese violazione della normativa posta dal Ministero a fondamento della procedura di mobilità obbligatoria di cui si discute e risultano comunque nulli ed invalidi;

- di aver proposto, senza esito, istanza di tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL e 17, comma 2 del CCNI concernente la mobilità del personale docente,



educativo ed ata per l'anno scolastico 2016/2017, con contestuale richiesta di accesso agli atti dei potenziali controinteressati specificamente indicati, ai sensi della legge 241/1990, ad oggi rimasta inevasa,

**ricorrevano al Tribunale di Bari - Sez. Lavoro, ex art. 700 c.p.c.,
sussistendo entrambi i requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in
mora*,**

chiedendo la sospensione dell'efficacia degli impugnati provvedimenti di trasferimento, comunicati in data 13.08.2016, per i seguenti motivi:

1) Violazione delle norme della procedura di mobilità (art. 1, comma 108, della legge n.107/2015 - art. 6 del CCNI sulla mobilità - art. 9, commi 10 e 17 dell'ordinanza ministeriale sulla mobilità) - Illegittimità e disparità di trattamento tra candidati - Esistenza di numerosi candidati (con punteggio sia inferiore, sia superiore a quello dei ricorrenti) che sono rimasti provvisoriamente assegnati alla provincia di immissione in ruolo, non avendo ottenuto (per ragioni che non si comprendono, considerando il punteggio anche superiore a quello del ricorrente Bortone) un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla FASE C - Illegittimo e paradossale trattamento di maggior favore ricevuto dai predetti candidati, che hanno conservato (sia pure provvisoriamente) la sede di servizio ubicata in una provincia per cui era stata espressa la preferenza dai ricorrenti con priorità rispetto all'ambito assegnato;

2) Violazione delle norme della procedura di mobilità (art. 9, commi 10 e 17 dell'ordinanza ministeriale sulla mobilità - art. 6 del CCNI sulla mobilità) - Omessa valutazione delle preferenze formulate dai ricorrenti, all'atto della presentazione della domanda (obbligatoria) di mobilità - Esistenza di posti rimasti disponibili all'esito della procedura di mobilità in ambiti per cui era stata espressa la preferenza dai ricorrenti con priorità rispetto a quello assegnato;

3) Violazione delle norme della procedura di mobilità (art. 9, commi 10 e 17 dell'ordinanza ministeriale sulla mobilità - art. 6 del CCNI sulla mobilità) - Omessa valutazione delle preferenze formulate dai ricorrenti, all'atto della presentazione della domanda (obbligatoria) di mobilità - Intervenuta assegnazione di posti in ambiti per cui era stata espressa la preferenza dai ricorrenti con priorità rispetto a quello assegnato, a candidati della Fase D (che avrebbero dovuto partecipare alla procedura di mobilità nei limiti dei posti vacanti e disponibili a conclusione della Fase C);

4) Violazione dei principi di correttezza e buona fede e del legittimo affidamento - Il concorso su base regionale a cui hanno partecipato i ricorrenti - Il carattere e l'efficacia provinciale delle graduatorie dalle quali sono stati assunti - Violazione dell'obbligo di motivazione - Violazione dei principi di trasparenza e imparzialità della P.A. - Comprovata fallacità ed erroneità dell'algoritmo utilizzato dal MIUR ed assenza di verifica dei risultati del predetto algoritmo (sia in merito ai punteggi attribuiti che in merito alle precedenza accordate) - Illegittimità ed erroneità delle operazioni di trasferimento - Omessa valutazione del punteggio



aggiuntivo (punti 6) per ricongiungimento al coniuge, riconosciuto in sede di convalida della domanda di mobilità presentata dai ricorrenti (cfr. ricorso ex art. 700 c.p.c. all. sub II cui integralmente si rimanda) .

2. Con provvedimento del 30.08.2016 il G.L. Dott.ssa Maria Giovanna DE Ceglie autorizzava la notifica del ricorso e pedissequo decreto mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR entro il 31.08.2016 ai soggetti controinteressati e fissava ai fini della deliberazione del ricorso cautelare l'udienza dell'1.9.2016 dinanzi al giudice Dott. Eugenio Carmine LABELLA.

3. All'udienza dell'1.9.2016 il procuratore costituito depositava ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della notifica a mezzo pec alle controparti ai sensi della l. 53 del 1994 del ricorso introduttivo e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, nonché ricevuta di accettazione della notifica per pubblici proclami ai controinteressati, dando atto della mancata ricezione della prova dell'avvenuta consegna al MIUR della notifica per pubblici proclami. Il Giudice rinviava la causa all'udienza del 13.09.2016 per verificare l'integrità del contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

4. All'udienza del 13.09.2016 il procuratore dei ricorrenti, nel riportarsi al contenuto del ricorso introduttivo, insisteva sull'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, allegando copia di cortesia dei documenti già depositati telematicamente (cfr. all.ti 7, 8, 9, 10) nonché ulteriore documentazione, tra cui certificazione medica rilasciata dal Pronto Soccorso Ospedale "Di Venere" relativa alla ricorrente Centrelli (all. 11), a conferma dello stato ansioso che l'illegittimo trasferimento presso sede così distante dal proprio luogo di residenza ed affetti aveva determinato nella predetta ricorrente. Il Giudice si riservava.

5. Con provvedimento del 16.09.2016, il Giudice, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13.09.2016 disponeva che la parte ricorrente regolarizzasse l'invio della prova della notifica con modalità telematiche ex art. 19 bis del Provv. Resp. DGSIA 16 aprile 2014, entro il termine di cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento. Quindi rimetteva la causa sul ruolo, fissando l'udienza del 29.09.2016.

6. All'udienza del 29.09.2016 si costituiva in giudizio il MIUR – Ufficio Scolastico regionale per la Puglia – Ufficio III Ambito Territoriale per la provincia di BARI, depositando atto di costituzione in giudizio e memorie difensive con cui chiedeva il rigetto della richiesta cautelare eccependo il difetto di giurisdizione, l'incompetenza per territorio del Giudice adito e limitandosi, nel merito, ad una difesa di stile e ad argomenti inconferenti rispetto agli specifici motivi di censura sollevati nel ricorso introduttivo.

Il procuratore dei ricorrenti, nel contestare integralmente quanto ex adverso dedotto, depositava ulteriore documentazione a conferma della persistenza del periculum in mora con riferimento alla posizione della ricorrente Centrelli e faceva presente, quanto alla posizione del ricorrente Bortone, che il



medesimo, nelle more del giudizio, era risultato destinatario di sede di utilizzazione in provincia di Bari per l'a.s. 2016/2017.

Nella premessa del proprio atto di costituzione in giudizio l'amministrazione resistente precisava che il ricorso introduttivo, notificato all'Avvocatura dello Stato in data 31.08.2016, era stato portato a conoscenza dell'A.T.P. di Bari il 02.09.2016 come da allegato 1.

Nel predetto allegato 1 in fascicolo di controparte (missiva dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato indirizzata all'USR Puglia) si legge testualmente: ***"... si rende noto che -essendo stata fissata l'udienza del 1.9.2016 (appena 17 ore dopo la notifica)-, la Scrivente è informalmente comparsa rappresentando con fermezza al Giudice la materiale impossibilità di svolgere qualsiasi difesa in termini così ridotti da risultare praticamente inesistenti. In seguito a tanto la causa è stata rinviata. La data di rinvio (che sarebbe stata fissata dal giudice a fine udienza) dovrà essere accertata da codesta Amministrazione...."***

Alla predetta udienza del 29.09.2016 il G.L. rinviava la causa alla successiva udienza del 13.10.2016 autorizzando parte ricorrente alla notifica ordinaria, a mezzo ufficiale giudiziario, del ricorso introduttivo, verbali di udienza e atti successivi alla cointeressata Mazzilli Rosa entro il 06.10.2016.

7. All'udienza del 13.10.2016 il procuratore dei ricorrenti depositava ricorso ex art. 700 c.p.c., verbali di udienza e atti successivi, ritualmente notificati, a mezzo ufficiale giudiziario, in data 30.09/06.10.2016 alla controinteressata Mazzilli Rosa, contestando punto per punto le avverse deduzioni ed insistendo sull'accoglimento delle rassegnate conclusioni con riferimento alla posizione della sola ricorrente Centrelli, stante la sopravvenuta assegnazione al ricorrente Bortone di una sede di utilizzazione in provincia di Bari per l'anno scolastico 2016/2017, e ferma restando l'impugnativa del trasferimento anche da parte del ricorrente Bortone. La controinteressata Mazzilli Rosa non compariva. Il Giudice si riservava.

8. **Con l'ordinanza cron. n. 47330/2016 del 26.10.2016, emessa nel procedimento ex art. 700 c.p.c. n. 10734/2016 R.G., promosso dai professori Centrelli Barbara e Bortone Pierluigi, il Tribunale di Bari, nella persona del Giudice del Lavoro Dott. Eugenio Carmine LABELLA**, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.10.2016, in via pregiudiziale, disattendeva le eccezioni di difetto di giurisdizione e di incompetenza territoriale sollevate dall'amministrazione scolastica convenuta e nel merito:

- I) dichiarava la cessazione della materia del contendere limitatamente alla posizione del ricorrente prof. BORTONE Pierluigi, in quanto, essendo stata dedotta e documentata dal procuratore costituito la sopravvenuta sua utilizzazione in provincia di Bari per l'a.s. 2016/2017, era venuto meno il requisito del "periculum in mora";



- II) rigettava il ricorso cautelare limitatamente alla posizione della ricorrente prof.ssa CENTRELLI Barbara, ritenendolo infondato per difetto del requisito del “fumus boni iuris”, “... *apparendo ultronea ogni delibazione in ordine alle ulteriori censure prospettate dalla parte ricorrente con riferimento alla sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile*”.

SUL FUMUS BONI IURIS

9. A sostegno del rigetto, il Giudice così, testualmente, motivava: “... Limitando l’indagine alla posizione processuale della Centrelli si ritiene che il **ricorso cautelare sia infondato per difetto del requisito del “fumus boni iuris”**.”

In punto di fatto occorre ribadire, infatti, che **la parte ricorrente ha censurato la condotta dell’amministrazione scolastica, deducendo, in primo luogo di non essere stata inclusa tra i docenti assegnati al primo ambito richiesto, ossia Puglia ambito 001**, e di essere stata pregiudicata rispetto ad altri docenti collocati in graduatoria in posizione deteriore, in quanto in possesso di un punteggio inferiore al suo (di punti 19 base e 6 punti di ricongiungimento familiare).

Detta censura si appalesa infondata, in quanto l’amministrazione scolastica, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito e documentato che i docenti ESPRESSAMENTE INDICATI NEL RICORSO E NELLA RICHIESTA DI TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE quali candidati, A DIRE DELLA RICORRENTE, illegittimamente avvantaggiati dall’amministrazione scolastica – in quanto assegnati a sedi di servizio ubicate in Puglia, ancorchè in possesso di un punteggio inferiore- **in realtà sono titolari di precedenza** ai sensi dell’art. 13 del C.C.N.I. **(si vedano gli elenchi prodotti dalla parte resistente, dall’esame dei quali si desume che le docenti Giuliana Laporta punti 16 e Catia Tarantini punti 10 – all. 4 e 5) ovvero hanno ottenuto un punteggio superiore al suo (19 punti); mentre la docente MAZZILLI ROSA risulta assegnata, in forza di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2015/2016 con punti 21 (si veda l’elenco delle assunzioni dei docenti titolari di precedenza nella scuola di secondo grado, tratto dal sito internet dell’ufficio scolastico regionale per la Puglia - Ufficio V- Ambito Territoriale di Foggia, www.ustfoggia.it).**

In secondo luogo non può trovare accoglimento la censura del mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 6 punti al di fuori dell’ambito in cui è ricompreso il comune di residenza del coniuge (PUGLIA AMBITO 001). Non c’è dubbio che, **in ragione della sua funzione di agevolare il ricongiungimento familiare, il punteggio aggiuntivo possa essere preso in considerazione soltanto nell’ambito territoriale in cui è ricompreso il comune di residenza dei familiari (coniuge e figli).** In tale prospettiva la parte ricorrente,



infatti, ha dovuto inserire nella sua domanda di mobilità il codice catastale del comune di ricongiungimento.

Pertanto, anche la prospettazione difensiva di parte ricorrente – secondo la quale nell'ambito territoriale PUGLIA 0007 la Centrelli avrebbe sopravanzato le docenti ANGELILLO Antonella Beatrice Maria, PALERMO Anna Giuseppina e SCILLONE Elvira Rosaria (menzionate per la prima volta nel verbale dell'udienza ultima scorsa) – è infondata. In realtà, la parte ricorrente, essendo il comune di residenza della sua famiglia ubicato all'esterno del predetto ambito territoriale (PUGLIA 0007), non può far valere rispetto alle predette docenti, oltre al punteggio base di 19 punti, anche il punteggio aggiuntivo di 6 punti. Ne discende che le predette docenti hanno legittimamente sopravanzato la Centrelli in quanto hanno conseguito il punteggio complessivo di 24 punti, che è superiore al suo (19 punti).

Infine, non può trovare accoglimento la censura attorea afferente all'allegata discriminatorietà dell'art. 2, comma 4, del C.C.N.I. del 15.6.2016, atteso che la violazione del principio di eguaglianza e di parità di trattamento, di matrice costituzionale, postula che situazioni identiche vengano trattate in modo differenziato.

Nel caso in esame, si ritiene, invece, manchi proprio il presupposto dell'identità delle posizioni soggettive in comparazione, in quanto l'assegnazione dei docenti cui non sia stata assegnata una sede di titolarità presso la sede di provenienza, anche in sovrannumero, viene espressamente individuata dalle parti sociali, **quale situazione provvisoria circoscritta all'anno scolastico 2016-2017, vale a dire quale rimedio assolutamente temporaneo che mantiene i docenti in esubero in una situazione di ontologica provvisorietà in attesa della individuazione della sede definitiva.**

Per le argomentazioni innanzi esposte in difetto del requisito del “fumus boni iuris” la domanda cautelare va disattesa nel suo complesso, apparendo ultronea ogni delibazione in ordine alle ulteriori censure prospettate dalla parte ricorrente con riferimento alla sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile.” (cfr. p. 4 ultimo cpv. e pp. 5-6 dell'ordinanza all. sub I).

Avverso la predetta ordinanza ingiusta, errata, contraddittoria ed illogica la prof.ssa Centrelli, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata, propone reclamo per i seguenti

MOTIVI

I

- ERRONEITA', CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' DELL'ORDINANZA NELLA PARTE IN CUI si sostiene che risulta infondata la censura secondo cui la ricorrente non sarebbe stata inclusa tra i docenti assegnati al primo ambito richiesto, ossia Puglia ambito 001, e sarebbe stata pregiudicata rispetto ad altri docenti collocati in graduatoria in posizione deteriore, in quanto in possesso di un punteggio inferiore al suo (CENSURA MAI



SOLLEVATA DALL'ODIERNA RECLAMANTE), avendo l'amministrazione scolastica eccepito e documentato che i docenti espressamente indicati nel ricorso e nel tentativo di conciliazione della ricorrente sono titolari di precedenze (come la docente Giuliana Laporta e Catia Tarantini) "... mentre la docente Mazzilli Rosa risulta assegnata, in forza di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2015/2016 con punti 21 (si veda l'elenco delle assunzioni dei docenti titolari di precedenza nella scuola di secondo grado, tratto dal sito internet dell'ufficio scolastico regionale per la Puglia - Ufficio V- Ambito Territoriale di Foggia, www.ustfoggia.it)."

- VIOLAZIONE dell'art. 112 c.p.c.

- OMESSA VALUTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA SUB I AL RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

- VIOLAZIONE dell'art. 6 del CCNI sulla mobilità e dell'art. 9 commi 10 e 17 dell'O.M. sulla mobilità

- VIOLAZIONE dell'art. 115 c.p.c.

Nel ricorso ex art. 700 c.p.c. l'odierna reclamante eccepiva (cfr. terzo motivo di censura):

“- Violazione delle norme della procedura di mobilità (art. 9, commi 10 e 17 dell'ordinanza ministeriale sulla mobilità - art. 6 del CCNI sulla mobilità).

- Omessa valutazione delle preferenze formulate dalla ricorrente, all'atto della presentazione della domanda (obbligatoria) di mobilità.

- Intervenuta assegnazione di posti in ambiti per cui era stata espressa la preferenza dalla ricorrente con priorità rispetto a quello assegnato a candidati della Fase D (che avrebbero dovuto partecipare alla procedura di mobilità nei limiti dei posti vacanti e disponibili a conclusione della Fase C).”

Per comodità di riscontro dell'On.le Tribunale adito si riporta integralmente il contenuto del predetto terzo motivo di censura (cfr. p. 17 e ss. del ricorso ex art. 700 c.p.c.):

“La circostanza che le preferenze espresse da(lla) ricorrent(e) non sono state considerate e valutate, nell'individuazione dell'ambito assegnato al termine della procedura di mobilità, risulta ulteriormente confermata se si considerano, oltre agli ambiti non assegnati, gli ambiti assegnati a differenti candidati.

Vista l'odierna procedura d'urgenza, al fine di far rilevare, in modo evidente ed incontestabile, la sussistenza anche del predetto vizio della procedura, che si riflette sui provvedimenti impugnati, ci si riferirà, in particolare, alla posizione dei candidati collocati su ambito al termine della differente e successiva fase D della procedura di mobilità.

*Nella premessa si è già richiamato il testo della norma contrattuale di riferimento, recepita nell'ordinanza ministeriale sulla mobilità, alla stregua della quale **la fase D della procedura di mobilità è stata riservata, a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 da fase zero (ossia al di fuori del piano straordinario di assunzioni) o da fase A della procedura di reclutamento***



(mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata), **nonchè, sempre a domanda, ai docenti assunti nell'anno scolastico 2015/2016 (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia) dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata).**

La citata norma contrattuale (art. 6 del CCNI sulla mobilità) prevede in modo chiaro ed inequivocabile che **la predetta fase D della mobilità si svolge "nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti"** (doc. sub A).

La ratio di tale previsione normativa è logica e coerente: i docenti che hanno diritto a partecipare (a domanda) alla predetta fase D sono quelli già favoriti nelle precedenti fasi della mobilità rispetto ai docenti assunti da graduatorie ad esaurimento.

Essi infatti hanno partecipato alla procedura di mobilità su scuola, nell'ambito della provincia assegnata, essendo stati assunti o al di fuori del piano straordinario di reclutamento del personale previsto per l'anno scolastico 2015/2016, o comunque dalle graduatorie di concorso 2012.

La norma pertanto prevede che, una volta che i predetti docenti decidano di presentare domanda per altra provincia rispetto a quella nella quale hanno prestato servizio o per la quale hanno partecipato e superato il concorso e nella quale sono stati immessi in ruolo, i predetti docenti partecipano alla procedura di mobilità in una fase successiva (fase D) rispetto a quella (fase C) dei docenti coinvolti -obbligatoriamente- nella procedura di mobilità nazionale e nei limiti dei posti rimasti disponibili al termine della fase C e vengono assegnati ad un ambito e non più ad una scuola, proprio come i docenti assunti in fase C da graduatorie ad esaurimento.

Ebbene, in contrasto con la disciplina illustrata, considerando l'ordine delle preferenze espresse dalla ricorrente ed esaminando il bollettino dei movimenti degli ambiti per la classe di concorso A019 pubblicato dal MIUR (**cfr. doc sub I)** **emerge che candidati che partecipavano alla Fase D della procedura sono stati assegnati ad ambiti per i quali la ricorrent(e) ha espresso preferenza, con priorità rispetto all'ambito assegnato.**

In altri termini i posti non assegnati a(l)'odierna ricorrente sono risultati "occupati" da candidati che non potevano concorrere su quei posti, ma esclusivamente su quelli (eventuali) rimasti disponibili al termine dell'intera Fase C.

Quanto sopra esposto è comprovato dalla tabella che segue, nella quale sono indicati gli ambiti assegnati nella medesima classe di concorso A019 a candidati che hanno partecipato alla Fase D della procedura di mobilità e l'ordine di preferenza espresso dall(a) ricorrent(e), nella domanda di mobilità, per i predetti posti, con priorità rispetto all'ambito assegnato.



Provincia/ Ambito	Nr. d'ordine domanda mobilità della ricorrente Centrelli	Nominativo candidato assegnato all'ambito	Fase procedura di mobilità del candidato assegnato all'ambito
FOGGIA/ PUGLIA AMBITO 0014	23 rispetto al 125 assegnato	Mazzilli Rosa	D
.....			

Anche in questo caso è evidente che la predetta candidata è stata illegittimamente preferita alla ricorrente, che ha espresso preferenza per quel posto con priorità rispetto a quello assegnato.

Ricollegandosi al primo motivo di censura, si rileva che, anche sotto il suddetto profilo, emerge in modo evidente la contraddizione esistente tra l'esistenza di docenti soprannumerari, al termine della fase C e l'esistenza di docenti collocati su ambito in fase D, che presuppone l'esistenza di ambiti disponibili al termine della fase C.

Nella presente sede si chiede la sospensione -anche inaudita altera parte- del provvedimento di trasferimento impugnato, avendo la ricorrente il diritto di concorrere sui posti assegnati ai candidati della Fase D della procedura di mobilità, con priorità rispetto a questi ultimi.

A fronte di tale specifico motivo di censura, il Giudice della prima fase, uniformandosi apoditticamente al contenuto di altra ordinanza emessa dallo stesso Tribunale di Bari – Sezione lavoro nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Giovanna DE CEGLIE (cfr. p. 4 dell'ordinanza n. cron. 45654/2016 del 18.10.2016 emessa nel procedimento ex art. 700 c.p.c. n. 10736/2016 R.G., allegata sub III), ha erroneamente sostenuto che l'odierna reclamante avrebbe dedotto nel ricorso introduttivo di non essere stata inclusa tra i docenti assegnati al primo ambito richiesto, ossia Puglia ambito 001, e di essere stata pregiudicata rispetto ad altri docenti collocati in graduatoria in posizione peggiore, in quanto in possesso di un punteggio inferiore al suo. Il Giudice ha inoltre erroneamente giustificato che l'infondatezza della paventata censura deriverebbe dal fatto che l'amministrazione scolastica, nel costituirsi in giudizio, avrebbe eccepito e documentato che i docenti ESPRESSAMENTE INDICATI NEL RICORSO E NELLA RICHIESTA DI TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE quali candidati, A DIRE DELLA RICORRENTE, illegittimamente avvantaggiati dall'amministrazione scolastica -in quanto assegnati a sedi di servizio ubicate in



Puglia, ancorchè in possesso di un punteggio inferiore- in realtà sono titolari di precedenza, mentre la docente MAZZILLI ROSA risulterebbe assegnata in forza di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2015/2016 con punti 21, come dall'elenco delle assunzioni dei docenti titolari di precedenza nella scuola di secondo grado pubblicato sul sito dell'Ust Foggia.

Di tale motivo di censura non c'è alcuna traccia nel ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato dall'odierna reclamante.

Così come manca del tutto nell'atto di costituzione in giudizio e memorie difensive, depositato all'udienza del 29.09.2016 dall'amministrazione scolastica resistente, qualsivoglia specifica eccezione e documentazione che i docenti ESPRESSAMENTE INDICATI NEL RICORSO E NELLA RICHIESTA DI TENTATIVO DI CONCILIAZIONE della ricorrente quali candidati, a suo dire, illegittimamente avvantaggiati dall'amministrazione scolastica, sono in realtà titolari di precedenza.

NESSUNO DEI CANDIDATI citati nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e nella richiesta di tentativo di conciliazione dell'odierna reclamante (all. 6), rispetto ai quali sono stati articolati specifici motivi di censura, è infatti titolare di precedenza!

Inoltre in nessun punto del ricorso ex art. 700 c.p.c. e del tentativo di conciliazione ex art. 135 CCNL e 17, comma 2 del CCNI concernente la mobilità proposto dall'attuale reclamante vengono minimamente citate le docenti Giuliana Laporta e Catia Tarantini indicate nell'ordinanza oggetto di reclamo, a conferma dell'infondatezza della paventata ma insussistente censura, con conseguente evidente violazione dell'art. 112 c.p.c. in tema di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Il Giudice della prima fase, quindi, invece di pronunciarsi sullo specifico motivo di censura riguardante la violazione delle norme della procedura di mobilità (art. 9, commi 10 e 17 dell'ordinanza ministeriale sulla mobilità – art. 6 del CCNI sulla mobilità) per intervenuta assegnazione di posti in ambiti per cui era stata espressa la preferenza dalla ricorrente con priorità rispetto a quello assegnato, a candidati della Fase D (e, nello specifico, alla candidata Mazzilli Rosa, che avrebbe dovuto partecipare alla procedura di mobilità nei limiti dei posti vacanti e disponibili a conclusione della Fase C), si è pronunciato su un'eccezione mai sollevata nel ricorso ex art. 700 c.p.c., confondendo censure diverse e ponendo sullo stesso piano la posizione della candidata Mazzilli Rosa, partecipante alla fase D della procedura di mobilità (posizione, questa sì, oggetto di specifica censura), a quella di altri docenti titolari di precedenza, mai indicati nel ricorso d'urgenza.

Il Giudice, infatti, **NONOSTANTE:**

- i chiari riferimenti normativi (**art. 6 del CCNI sulla mobilità**, applicabile al caso di specie, all. sub A);



- la documentazione prodotta in fascicolo di parte (**all. I**) – e qui pure allegata sub 12, da cui emerge che la candidata Mazzilli Rosa, assegnataria dell'ambito Puglia 0014 (provincia di Foggia), non è titolare di precedenza ed ha partecipato alla fase D della procedura di mobilità;

- la documentazione prodotta in fascicolo di parte (**all. 4 – domanda di mobilità ricorrente Centrelli**) da cui emerge che l'odierna reclamante indicava l'ambito Puglia 0014 (provincia di Foggia) al n. 23 in ordine di preferenza rispetto al n. 125 (provincia di Modena) assegnatole;

- la circostanza che l'amministrazione resistente, con riferimento a tale specifico motivo di censura nulla ha controdedotto, non fornendo alcuna giustificazione nè in merito alla illegittima posposizione della ricorrente (partecipante alla fase C della mobilità) rispetto alla controinteressata Mazzilli Rosa che avrebbe dovuto partecipare alla mobilità nei limiti dei posti vacanti e disponibili dopo le operazioni di cui alla fase C (come espressamente previsto dall'art. 6 del CCNI sulla mobilità), né in merito alla disposta assegnazione della ricorrente presso l'ambito Emilia-Romagna 0011 in una sede molto distante rispetto a quelle indicate nelle preferenze e per di più in un ambito non indicato tra le n. prime 100 preferenze di ambiti esprimibili (cfr. domanda di mobilità allegata sub 4);

- la circostanza che la candidata Mazzilli Rosa, cui il ricorso ex art. 700 c.p.c., i verbali di causa e gli atti successivi sono stati ritualmente notificati, a mezzo ufficiale giudiziario, in data 30.09/06.10.2016 (come da documentazione in fascicolo di parte del procedimento ex art. 700 c.p.c., all. II), nulla ha controdedotto non costituendosi in giudizio e rimanendo contumace,

nell'ordinanza reclamata,

oltre a cadere nell'evidente errore di ritenere la docente Mazzilli Rosa titolare di precedenza (e non lo è, come comprovato dalla documentazione prodotta dall'odierna reclamante nel procedimento ex art. 700 c.p.c.: cfr. all. sub I in fascicolo di parte e qui pure prodotta sub 12), **ha dimostrato di non aver minimamente preso in esame la documentazione ufficiale prodotta a sostegno della censura sollevata sub 3 nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e della pure fondamentale circostanza che su tale specifico motivo di censura l'amministrazione resistente nulla ha controdedotto, trattandosi di fatto rimasto non contestato.**

Se infatti è indubbio che *"...la docente MAZZILLI ROSA risulta assegnata, in forza di trasferimento interprovinciale dei docenti assunti entro il 2015/2016 con punti 21"* (punteggio che nel caso di specie è assolutamente irrilevante, trattandosi di FASI diverse della medesima mobilità), e che non era necessario scomodare il sito internet dell'UST Foggia per verificare il relativo elenco ufficiale in cui compare la predetta docente (trattandosi di documento già prodotto dall'odierna reclamante sub I in fascicolo di parte del procedimento ex art. 700 c.p.c.), **è altrettanto vero che la predetta docente intanto risulta assegnata al predetto**



ambito Puglia 0014 (provincia di Foggia) **in forza di trasferimento interprovinciale, IN QUANTO partecipante alla FASE D della mobilità**, fase D che, come si è detto, è riservata anche **ai docenti, come la Mazzilli, assunti nell'anno scolastico 2015/2016** (fasi B e C, ossia sull'organico dell'autonomia) **dalle graduatorie di merito del concorso 2012 (mobilità su ambito anche di provincia diversa da quella assegnata, ovvero interprovinciale), come comprovato dall'estratto movimenti MIUR (fase D)** pure prodotto dall'odierna reclamante sub I in fascicolo di parte del procedimento ex art. 700 c.p.c. e dalla ulteriore documentazione che si allega, per mero scrupolo difensivo, sub 13, 14, 15 e 16.

Pertanto il Giudice, nel liquidare in maniera così superficiale ed erronea il terzo specifico motivo di censura contenuto nel ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c., non ha riconosciuto all'odierna reclamante il diritto di concorrere sul predetto posto (Ambito Puglia 0014) assegnato alla candidata Mazzilli Rosa partecipante alla Fase D della procedura di mobilità, con priorità rispetto a quest'ultima, in aperta violazione dell'art. 9, commi 10 e 17 dell'ordinanza ministeriale sulla mobilità e dell'art. 6 del CCNI sulla mobilità che testualmente prescrive che la predetta fase D della mobilità si svolge *"nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti"* (all. A).

Il Giudice della prima fase ha inoltre violato il disposto di cui all'art. 115 c.p.c. in materia di disponibilità delle prove, omettendo di porre a fondamento della decisione le prove proposte dalla odierna reclamante nel giudizio ex art. 700 c.p.c. (documenti all. sub I e sub 4 in fascicolo di parte), nonché i fatti non specificamente contestati (vale a dire la circostanza documentata e non contestata che la candidata Mazzilli, non titolare di alcuna precedenza, ha partecipato alla fase D della mobilità ed è risultata assegnataria dell'ambito Puglia 0014 in provincia di Foggia per il quale la ricorrente aveva espresso la sua preferenza, con priorità rispetto all'ambito Emilia-Romagna 0011 assegnatole).

Ove invece il Giudice avesse esaminato la documentazione allegata sub I e sub 4 al ricorso ex art. 700 c.p.c., avrebbe dovuto inevitabilmente concludere, **in applicazione dell'art. 6 del CCNI sulla mobilità e dell'art. 9 commi 10 e 17 dell'O.M. sulla mobilità** sopra citati, che i posti non assegnati all'odierna ricorrente erano risultati "occupati" da candidati che non potevano concorrere su quei posti, ma esclusivamente su quelli (eventuali) rimasti disponibili al termine dell'intera Fase C e conseguentemente accogliere il terzo motivo di censura, sospendendo di conseguenza il provvedimento di trasferimento impugnato, avendo appunto l'odierna reclamante diritto di concorrere sul posto assegnato alla predetta candidata Mazzilli Rosa della Fase D della procedura di mobilità, con priorità rispetto a quest'ultima e con priorità rispetto a quello assegnato.



Il primo motivo di reclamo sarebbe di per sé già sufficiente per ottenere la revoca dell'ordinanza reclamata e l'emissione del provvedimento cautelare richiesto. Tuttavia, stante il carattere pienamente devolutivo del reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., si ritiene di sottoporre all'On.le Tribunale adito anche i seguenti ulteriori motivi di reclamo

II

- CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' DELL'ORDINANZA NELLA PARTE IN CUI si sostiene che non può trovare accoglimento la censura del mancato riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 6 punti al di fuori dell'ambito in cui è ricompreso il comune di residenza del coniuge (PUGLIA AMBITO 001), in quanto, in ragione della sua funzione di agevolare il ricongiungimento familiare, il punteggio aggiuntivo può essere preso in considerazione SOLTANTO nell'ambito territoriale in cui è ricompreso il comune di residenza dei familiari.

- Illegittimità e richiesta di disapplicazione del CCNI sulla mobilità (nota n. 6 delle *"note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica e del personale educativo"*) per illogicità manifesta, contraddittorietà, discriminatorietà e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

- Diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio aggiuntivo di sei punti per il ricongiungimento al coniuge, ai fini della procedura di mobilità, senza la differenziazione di trattamento -in danno della ricorrente- verificatasi per effetto della norma richiamata in favore dei docenti che hanno ottenuto il ricongiungimento nel Comune di residenza del coniuge, o del genitore o figlio.

Come evidenziato nel ricorso ex art. 700 c.p.c. (cfr. quarto motivo di censura ed in particolare pp. 21-22 dello stesso), dal bollettino dei movimenti pubblicato dal MIUR, emerge che nel punteggio considerato utile ai fini della procedura di mobilità della ricorrente Centrelli, non è stato incluso il punteggio aggiuntivo (di punti 6) previsto per il ricongiungimento al coniuge (residente a Bari), in contrasto con il punteggio autocertificato e riconosciuto, a seguito di verifica dell'USP competente in sede di convalida della domanda di mobilità (cfr. all. 4).

In particolare la ricorrente Centrelli ha partecipato alla procedura di mobilità solo con il punteggio base (19 punti).

Qualora invece le fosse stato attribuito il punteggio aggiuntivo di punti 6, la prof.ssa Centrelli, **concorrendo con il punteggio totale di punti 25 (e non 19)**, avrebbe potuto ottenere l'assegnazione all'ambito Puglia 0007 **in provincia di Bari** (nel quale ambito rientrano i comuni di: Turi, Putignano, Castellana Grotte, Monopoli, Noci, Locorotondo e Alberobello -cfr. all. 17-), ambito evidentemente più



favorevole rispetto a quello assegnato, attribuito invece a candidate con punteggio inferiore: Angelillo Antonella Beatrice Maria, Palermo Anna Giuseppina e Scillone Elvira Rosaria (tutte con punti 24: cfr. all. E in fascicolo di parte del procedimento ex art. 700 c.p.c.).

Tali candidate, che il Giudice di prime cure erroneamente sostiene essere state "*menzionate per la prima volta nel verbale di udienza ultimo scorso*", in realtà compaiono nella tabella inserita nella richiesta di conciliazione della ricorrente Centrelli, trasmessa al MIUR ex art. 135 CCNL e costituente parte integrante del ricorso introduttivo (cfr. pp. 24-25 dell'all. sub 6 al ricorso ex art. 700 c.p.c., cui lo stesso espressamente rimanda) e relativamente alle stesse era stata formulata contestuale richiesta di accesso agli atti, ad oggi rimasta inevasa.

Anche su tale specifico motivo di censura l'amministrazione resistente nulla ha controdedotto, non fornendo alcuna giustificazione in merito al mancato riconoscimento in favore della ricorrente Centrelli del punteggio aggiuntivo di punti 6 previsto per il ricongiungimento al coniuge.

Tuttavia il Giudice, prendendo posizione sulla questione, ha erroneamente ed illogicamente rigettato la predetta censura motivando come segue: "... **Non c'è dubbio che, in ragione della sua funzione di AGEVOLARE il ricongiungimento familiare, il punteggio aggiuntivo possa essere preso in considerazione SOLTANTO nell'ambito territoriale in cui è ricompreso il comune di residenza dei familiari (coniuge e figli).....**".

Pur senza citare la norma contrattuale di riferimento, il Giudice sembra avere fatto applicazione nel caso di specie della **nota n. 6** delle "*note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica e del personale educativo*" del CCNI sulla mobilità che così stabilisce: "*Il punteggio spetta per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi*" (cfr. all. A).

Tale previsione normativa risulta tuttavia illegittima e da disapplicare, atteso che **il punteggio di ricongiungimento con il coniuge o con il prossimo congiunto va riferito quanto meno alle sedi ricadenti nell'Ufficio scolastico provinciale nel quale è ricompresa la residenza del coniuge.**

E' evidente infatti che il ricongiungimento si realizza non solo in caso di assegnazione di sede del docente nello stesso Comune, ma anche in quelli limitrofi a quello di residenza del coniuge o del congiunto (genitore o figlio).

L'esigenza che la norma mira a soddisfare è infatti quella di attribuire un punteggio aggiuntivo al docente, a garanzia della possibilità di rimanere "*congiunto*" e/o di "*ricongiungersi*" al coniuge ed eventualmente ai figli o al genitore, tutelando la continuità degli affetti rispetto al nucleo familiare ristretto individuato dalla stessa norma.



Tale esigenza è soddisfatta sia nel caso di assegnazione del docente ad una scuola nello stesso Comune (che nel caso di specie sarebbe Bari), sia nel caso di assegnazione del docente ad una scuola nel Comune limitrofo (che sempre nel caso di specie sarebbe: Turi, Putignano, Castellana Grotte, Monopoli, Noci, Locorotondo o Alberobello, tutti comuni limitrofi, in provincia di Bari, ricompresi nell'ambito PUGLIA 0007 e comunque ricadenti nell'ambito di competenza dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Bari).

In tutti i predetti casi la prestazione di lavoro potrà infatti essere espletata dal docente, senza il trasferimento della propria residenza e/o della propria dimora e/o del proprio domicilio in un luogo differente rispetto a quello nel quale risiede il prossimo congiunto.

La norma contrattuale risulta pertanto illegittima e da disapplicare, perchè in contrasto con la sua stessa **ratio ispiratrice** e comunque viziata per illogicità manifesta, contraddittorietà, discriminatorietà e violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A..

Del tutto illogica e contraddittoria pertanto si appalesa la motivazione addotta dal Giudice nell'ordinanza reclamata, il quale, nel rigettare il predetto specifico motivo di censura, pur partendo dal corretto presupposto che la ratio che giustifica l'attribuzione del punteggio aggiuntivo è quella **“di AGEVOLARE il ricongiungimento al coniuge”**, perviene però all'illogica conseguenza che lo stesso possa essere considerato solo nell'ambito territoriale in cui è ricompreso il Comune di residenza dei familiari.

E' evidente infatti che nel caso della ricorrente il ricongiungimento al coniuge si realizzerebbe senza dubbio anche in caso di assegnazione di una sede in un comune limitrofo a quello di residenza del coniuge (Bari), comunque ricadente nella competenza dell'USP Bari.

Se, infatti, la funzione del punteggio aggiuntivo è quella di AGEVOLARE il ricongiungimento, non si vede come non possa essere agevolato il ricongiungimento al coniuge residente a Bari, mediante l'assegnazione di una sede nel comune di Turi, Putignano, Castellana Grotte, Monopoli, Noci, Locorotondo o Alberobello (facenti parte dell'ambito Puglia 0007).

Ne consegue, anche sotto il predetto profilo, l'illegittimità del provvedimento di trasferimento e di assegnazione di sede impugnato ed il diritto della ricorrente al riconoscimento del predetto punteggio aggiuntivo di punti sei, con la conseguente assegnazione della stessa, in base al predetto punteggio, ad una sede di titolarità (ambito o scuola) rientrante nell'Ambito Territoriale della Provincia di Bari.

III

- ERRONEITA', CONTRADDITTORIETA' ED ILLOGICITA' DELL'ORDINANZA NELLA PARTE IN CUI si sostiene che non può trovare accoglimento “... la censura attorea afferente all'allegata discriminatorietà dell'art. 2, comma 4,



del C.C.N.I. del 15.6.2016, atteso che la violazione del principio di eguaglianza e di parità di trattamento, di matrice costituzionale, postula che situazioni identiche vengano trattate in modo differenziato.”

- Violazione delle norme della procedura di mobilità (art. 1, comma 108, della legge n.107/2015 - art. 6 del CCNI sulla mobilità - art. 9, commi 10 e 17 dell'ordinanza ministeriale sulla mobilità).

- Illegittimità e disparità di trattamento tra candidati - Esistenza di numerosi candidati (con punteggio inferiore a quello della ricorrente) che sono rimasti provvisoriamente assegnati alla provincia di immissione in ruolo, non avendo ottenuto (per ragioni che non si comprendono, considerando il punteggio anche superiore a quello di altri candidati) un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla FASE C.

- Illegittimo e paradossale trattamento di maggior favore ricevuto dai predetti candidati, che hanno conservato (sia pure provvisoriamente) la sede di servizio ubicata in una provincia per cui era stata espressa la preferenza dalla odierna reclamante con priorità rispetto all'ambito assegnato.

Il GIUDICE, nell'ordinanza reclamata, ha infine erroneamente rigettato la censura attorea riguardante l'allegata discriminatorietà dell'art. 2, comma 4, del C.C.N.I. del 15.6.2016 con riferimento ai candidati incomprensibilmente rimasti in esubero provinciale motivando come segue: “.... *in quanto l'assegnazione dei docenti cui non sia stata assegnata una sede di titolarità presso la sede di provenienza, anche in sovrannumero, viene espressamente individuata dalle parti sociali, quale situazione provvisoria circoscritta all'anno scolastico 2016-2017, vale a dire quale rimedio assolutamente temporaneo che mantiene i docenti in esubero in una situazione di ontologica provvisorietà in attesa della individuazione della sede definitiva...*”.

Anche tale assunto non può in alcun modo essere condiviso.

Il Giudice ha riconosciuto la fondatezza della ricostruzione di fatto posta a base della censura formulata, ossia che i docenti su cui si discute, nonostante risultino in possesso di un punteggio inferiore a quello dell'odierna reclamante, sono rimasti assegnati alla provincia di immissione in ruolo, ossia Bari ed utilizzati per l'anno scolastico 2016/2017 negli istituti scolastici della provincia di Bari, a differenza della prof.ssa Centrelli, trasferita a Sassuolo, in provincia di Modena, ma ha comunque rigettato la censura perché ha ritenuto, sulla base degli assunti difensivi non dimostrati e non dimostrabili dedotti dal resistente, che tale trattamento di maggior favore, ricevuto dai predetti docenti rispetto alla deducente, avrebbe efficacia solo provvisoria, limitatamente al corrente anno scolastico e che i predetti docenti nel successivo anno scolastico 2017/2018 saranno assegnati ad una differente sede di servizio.

A fronte di una circostanza acclarata, documentata e riconosciuta come veritiera anche dal resistente, ossia la permanenza dei predetti docenti in



provincia di Bari, **il rigetto della censura è fondato sulla previsione di una situazione futura, come tale incerta e indimostrata.**

Specie considerando l'odierna procedura d'urgenza e la finalità della stessa di porre rimedio ad un pregiudizio attuale ed irreparabile, **il Giudice della prima fase si sarebbe dovuto attenere alla verifica ed alla valutazione del pregiudizio nel trattamento subito dalla ricorrente rispetto ai predetti docenti al momento del trasferimento e al momento della pronuncia del provvedimento d'urgenza.**

Vero è che, se ci si attiene agli effetti attuali, dimostrati e documentati della procedura di mobilità di cui si discute, non può ritenersi legittimo il trasferimento di un docente con punteggio superiore nel nord Italia, **quando docenti con un punteggio inferiore sono rimasti assegnati alla provincia di Bari, vi rimarranno nell'anno scolastico 2016/2017 e non si conoscono e non si possono prevedere né quale sarà la sede di servizio dei predetti docenti, né con quale procedura e quali tempi sarà assegnata loro la predetta sede di servizio.**

Anzi, se è vero che i predetti docenti sono stati **temporaneamente** assegnati all'originaria sede di immissione in ruolo, **è altrettanto vero che**, stante la disposizione normativa di cui all'art. 1 comma 108 della l. n. 107/2015, poiché il piano straordinario di mobilità su tutto il territorio nazionale è stato emanato appositamente ed eccezionalmente per il solo anno scolastico 2016/2017, **per i prossimi anni verranno adottate le normali regole per la mobilità su ambito territoriale**, con conseguente presumibile, incomprensibile ed inammissibile regime di favor per i docenti in esubero, che presumibilmente si troveranno, di fatto, assegnati in maniera inamovibile agli ambiti regionali di appartenenza.

Quanto sin qui riportato risulta comprovato proprio dal tenore letterale dell'**art. 1 comma 66, della l. 107/2015, secondo il quale, a decorrere dall'anno 2016/2017, i ruoli del personale docente sono regionali**, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto.

Dal quadro normativo tracciato, emerge pertanto in maniera evidente un illegittimo e paradossale trattamento di maggior favore ricevuto dai predetti docenti, i quali hanno conservato la sede di servizio ubicata nella provincia di appartenenza, nonostante questa fosse stata espressa quale preferenza dall'odierna ricorrente con priorità rispetto a questi ultimi per l'anno scolastico 2016/2017, **e che molto probabilmente verranno riassorbiti dall'amministrazione proprio nei loro attuali ambiti regionali.**

Paradossalmente pertanto mentre la ricorrente è stata trasferita presso l'ambito territoriale 0011 Emilia Romagna, i candidati in possesso di un punteggio inferiore a quello della ricorrente sono rimasti provvisoriamente assegnati alla provincia di immissione in ruolo, non avendo ottenuto un ambito di titolarità al termine delle operazioni di cui alla fase C.



A tutto ciò si aggiunga che, dovendo riassorbire gli attuali docenti in esubero, difficilmente coloro che sono stati mandati fuori regione dall'attuale piano di mobilità straordinario riusciranno a ritornare in Puglia, dovendosi impegnare i posti liberi per la collocazione di coloro che ad oggi sono privi di titolarità. Maggiore disparità di trattamento di questa!

*

Quanto esposto nei precedenti motivi di ricorso ed in quello in esame dimostra che l'assegnazione della sede alla ricorrente ed il conseguente provvedimento di trasferimento è stato disposto mediante utilizzo, da parte del Ministero, di un "algoritmo" fallace ed erroneo, che ha prodotto risultati abnormi, irragionevoli, contraddittori, iniqui ed in ogni caso erronei ed illegittimi.

Il MIUR, anche a seguito delle molteplici richieste formulate dalle organizzazioni sindacali, si è sempre rifiutato di rendere noti i criteri attraverso i quali è stato elaborato il predetto algoritmo.

E' inoltre mancato, da parte dello stesso Ministero, probabilmente anche alla luce dei tempi molto ristretti in cui è stata espletata la procedura di mobilità, un controllo dei risultati ottenuti attraverso l'utilizzo del predetto "algoritmo", come è dimostrato dagli evidenti ed incontestabili errori che sono stati evidenziati nei precedenti motivi di reclamo.

Lo stesso Ministero, con comunicazioni ufficiali, negli incontri sindacali successivi alla pubblicazione dei movimenti all'esito della procedura di mobilità, ha riconosciuto la sussistenza di "anomalie" e "malfunzionamenti" dell'algoritmo e si è impegnato ad esaminare le situazioni più macroscopiche ed a correggere gli errori in sede di tentativi di conciliazione.

Quanto sopra esposto conferma la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*.

L'individuazione della sede del trasferimento è inoltre avvenuta in base ad una procedura che non ha consentito alla odierna reclamante, né consente ad alcun soggetto differente dal Ministero, la verifica dell'effettiva applicazione dei criteri previsti per l'attribuzione ai candidati dei punteggi e delle precedenze e dell'osservanza delle preferenze espresse dagli stessi candidati, secondo la disciplina prestabilita.

In riferimento ai punteggi, ad esempio, non è possibile comprendere se il punteggio attribuito ai singoli candidati risulti o meno comprensivo del **punteggio aggiuntivo per il comune di ricongiungimento ai familiari**, atteso che ad ogni docente corrisponde un punteggio complessivo, ottenuto valutando servizi, titoli ed anzianità di servizio.

L'indicazione del solo punteggio complessivo impedisce inoltre ai candidati controinteressati qualsiasi **verifica di eventuali titoli e servizi non valutabili**. La stessa osservazione, relativa all'impossibilità di verifica dei criteri di attribuzione dei punteggi ai candidati, deve essere proposta in riferimento ai **criteri di riconoscimento delle precedenze**.



SUL PERICULUM IN MORA

Il Giudice, nell'ordinanza reclamata, ha disatteso la domanda cautelare nel suo complesso per difetto del requisito del "fumus boni iuris" senza pronunciarsi sul periculum, ritenendo "... *ultronea ogni delibazione in ordine alle ulteriori censure prospettate dalla parte ricorrente con riferimento alla sussistenza del pregiudizio grave ed irreparabile.*"

Al riguardo, e a conferma della sussistenza del concreto, grave ed irreparabile pregiudizio che il trasferimento presso l'ambito Emilia-Romagna 0011 sta creando all'odierna reclamante, si ribadisce quanto già ampiamente esposto e documentato nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e nei successivi verbali di causa.

Nel caso di specie:

- il trasferimento è stato disposto verso località del nord Italia distante da Bari (luogo di residenza della reclamante) e dalla precedente sede di lavoro della stessa (ubicata nella città di Bari) più di 700 Km., in località (Sassuolo) neanche raggiungibile tramite collegamenti aerei diretti;
- il trasferimento è stato disposto in data 13.8.2016, in pieno periodo feriale, a ridosso del week-end di ferragosto, con un preavviso di soli quindici giorni rispetto alla data di efficacia dello stesso trasferimento (1.9.2016);
- la sede di destinazione (I.I.S. Elsa Morante di Sassuolo), all'interno dell'ambito assegnato, è stata comunicata all'odierna reclamante nel pomeriggio del 31.08.2016 mentre la stessa era in viaggio verso l'Emilia-Romagna, senza aver potuto neppure prenotare per tempo un albergo, non essendo a conoscenza della sede di destinazione tra i comuni della provincia di Modena (Sassuolo, Maranello, Vignola, Pavullo nel Frignano), facenti capo all'ambito 0011 assegnatole, presso cui avrebbe dovuto prendere servizio il giorno dopo 1.09.2016;
- **l'odierna reclamante**, trasferita da Bari (luogo di residenza e della precedente sede di servizio) all'ambito Emilia Romagna 0011, **è coniugata** dal 09.07.2004 **con** Gaetano Giuliani, nato a Bari il 14.10.1967, **avvocato in esercizio, con studio in Bari, iscritto dal 23.11.1995 nell'albo degli avvocati di Bari** (all. 18), **luogo in cui ha radicato la propria attività professionale e dunque nell'impossibilità oggettiva di trasferirsi in altra sede per seguire la moglie** (un eventuale trasferimento in località così lontana determinerebbe infatti un gravissimo danno derivante dal fatto di perdere tutti i propri clienti e dover ricominciare da zero, con evidenti difficoltà per un professionista di quasi cinquant'anni);
- **la prof.ssa Centrelli è inoltre madre di due bambine di sette e nove anni, residenti dalla nascita in Bari**, alla via Robert Kennedy n. 1/D: Giuliani Paola, nata a Bari il 23.09.2009 e Giuliani Giorgia, nata a Bari il 21.10.2007 (all. 19);



- visti i tempi ristrettissimi, sopra indicati, con cui è stato disposto il trasferimento della prof.ssa Centrelli, la stessa si è trovata nell'impossibilità materiale ed oggettiva di provvedere, dalla data della presa di servizio nella nuova sede (01.09.2016), alle evidenti necessità delle due figlie minori, di cui si è sempre occupata personalmente e dalle quali non si è mai allontanata e/o di organizzare l'eventuale trasferimento delle stesse, anche considerando che le predette minori (regolarmente iscritte alla seconda e quarta classe elementare della scuola "G. Tauro" di Bari) avrebbero dovuto necessariamente cambiare scuola e subire ogni conseguente ed immaginabile disagio, derivante dal definitivo allontanamento dalla città in cui sono nate e sempre vissute, nonché dagli affetti, con un inevitabile e "coatto" allontanamento dal padre e conseguenti gravissime ripercussioni;

- in ogni caso il nucleo familiare della prof.ssa Centrelli sta subendo una grave ed irreparabile disgregazione, con evidente lesione dei diritti inviolabili della reclamante legati anche alla tutela della famiglia;

- per l'odierna reclamante, la notizia del trasferimento presso l'ambito assegnatole, illegittimamente disposto alla luce delle censure sopra sollevate e comunicato solo in data 13.08.2016, ha sconvolto la serenità del nucleo familiare e le abitudini dei suoi componenti, ingenerando un diffuso stato d'ansia non solo nella reclamante (cfr. documentazione medica allegata sub 11), ma anche nelle due figlie minori (timorose di essere abbandonate e loro malgrado costrette a subire un intollerabile peso di oneri non sopportabile, data la tenera età), incidendo dunque negativamente anche sulla sua vita familiare, affettiva e relazionale.

Proprio al fine di evitare, almeno per l'anno scolastico in corso, il trauma di un trasferimento così repentino e radicale, l'odierna reclamante ha tempestivamente e ritualmente presentato:

1) domanda di utilizzazione su posti comuni nella provincia di Bari, in data 26.08.2016, tramite il portale "istanze on line" del sito internet istituzionale del MIUR (all. 20);

2) domanda di utilizzazione sul sostegno nella provincia di Bari, a mezzo pec del 26.08.2016, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera i) del CCNI sottoscritto in data 15.06.2016 (all. 21);

3) domanda di assegnazione provvisoria nella provincia di Bari, in data 26.08.2016, tramite il portale "istanze on line" del sito internet istituzionale del MIUR (all. 22) e, nonostante tutto, la stessa **non è risultata assegnataria di alcuna sede di utilizzazione o assegnazione nella provincia di Bari, ed anzi è stata esclusa dalla graduatoria e dal verbale delle utilizzazioni per la classe di concorso: A019** (cfr. all. ti 23 e 24), **sulla base del presupposto che la classe di concorso A019 non sarebbe in esubero nell'ambito EMILIA ROMAGNA 0011 (provincia di Modena) illegittimamente assegnatole.**



Alla luce di quanto sopra è evidente che l'illegittimo trasferimento della ricorrente presso l'ambito EMILIA ROMAGNA 0011 ha paradossalmente comportato un'ulteriore penalizzazione della stessa rispetto ad altri candidati, privi di precedenza, che pur avendo punteggio inferiore a quello della ricorrente Centrelli (pari a punti 31 ai fini della collocazione nella graduatoria delle utilizzazioni), sono stati inclusi in graduatoria ed assegnatari di sede di utilizzazione (cfr. all. 24).

A nulla è valsa la pec del 16.9.2016 di contestazione graduatoria utilizzazioni e il successivo formale reclamo tempestivamente trasmesso a mezzo pec del 20.9.2016 all'USP Bari (cfr. all. ti 25-26), rimasto assolutamente inevaso.

Sussiste pertanto nel caso di specie un concreto, grave ed irreparabile pregiudizio, non suscettibile di ristoro per equivalente e comunque tale da giustificare l'emissione di una pronuncia in sede cautelare, in ragione della peculiare situazione personale e familiare della prof.ssa Centrelli.

Secondo il costante insegnamento giurisprudenziale, infatti, il trasferimento illegittimo, se protratto nel tempo, compromette **definitivamente** la sfera dei rapporti lavorativi instaurati nonché la stabilità familiare e personale del lavoratore.

In fattispecie analoghe a quella che ci occupa la più recente giurisprudenza di merito ha chiaramente riconosciuto la sussistenza del presupposto dell'imminenza ed irreparabilità del danno, siccome insuscettibile di risarcimento per equivalente, derivante dalla *"pesante incidenza di un trasferimento a notevole distanza nella sfera personale, familiare e sociale dell'istante, coniugata e madre di un figlio di 24 anni"* (Trib. Taranto – Sez. Lavoro, ordinanza del 20.09.2016) sottolineando che: *"l'ingiusto ed erroneo trasferimento impugnato integra gli estremi del pregiudizio grave ed irreparabile cui viene esposta la ricorrente con riferimento alla propria vita personale, familiare e di relazione. **La lontananza, in particolare dei due figli, comporta per la madre l'impossibilità di provvedere ai loro immediati bisogni con danno ingiusto alla formazione ed allo sviluppo della personalità dei minori e inevitabili ricadute negative su tutta la famiglia...**"* (Trib. Trani – Sez. Lav., ordinanza n. 28744/2016 del 16.09.2016) e ancora: *"... nel caso in esame sussiste anche il requisito in parola -ovvero il pregiudizio imminente ed irreparabile- in quanto solo per quest'anno è prevista la mobilità straordinaria anche in deroga al vincolo triennale su tutti i posti vacanti dell'organico, inclusi quelli provvisoriamente assegnati agli aspiranti inseriti nelle GAE nelle fasi B e C. **Inoltre va considerato che, notoriamente, il trasferimento di un componente della famiglia, nella specie la ricorrente, madre di due figli in età scolare, comporterebbe un vulnus non altrimenti riparabile alla vita coniugale e familiare.... Il tutto risulta ulteriormente complicato dal fatto che l'assegnazione de quo non consentirebbe in alcun modo alla ricorrente di viaggiare giornalmente tra il luogo di residenza familiare e la sede di***



insegnamento, al fine di poter assicurare la sua presenza in famiglia.... In altri termini, il mancato subitaneo accoglimento della presente domanda, pregiudicherebbe irrimediabilmente, non solo lo status di lavoratore e la libertà di esercizio della professione, ma anche la vita personale e familiare dell'istante, danni, come tali, non suscettibili di ristoro per equivalente" (Trib. Bari - Sez. lavoro, ordinanza n. 43150/2016 del 04.10.2016). *"Va infatti evidenziato come alla stregua delle allegazioni di parte ricorrente relative alla situazione personale e familiare della ricorrente (distanza chilometrica dal luogo di residenza con conseguenti ricadute sulla cura dei figli, della famiglia, degli affetti e, in generale, sullo stile di vita) sia possibile richiamare la giurisprudenza che ha evidenziato come "la sensibile compromissione di aspetti inviolabili della personalità, estrinsecandosi nella lesione di diritti della persona costituzionalmente garantiti merita diretta ed immediata tutela, onde l'accertata sussistenza di una compromissione di tali diritti, per loro stessa natura non riparabili per equivalente, induce a far ritenere sussistente il requisito del periculum in mora (Trib. Civitavecchia 10/01/2008) ed altresì che "In caso di trasferimento, sussiste il periculum in mora, necessario per l'emanazione di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c., quando dal provvedimento derivino al lavoratore comprovati pregiudizi alla vita familiare e di relazione, non risarcibili per equivalente. (T. Roma, 26-01-2000)." (T. Brindisi – Sez. Lav., ordinanza n. 18973/2016 dell'11.10.2016).*

La gravità ed irreparabilità del danno è dunque determinata dal trasferimento illegittimo ad una sede di servizio notevolmente distante dal luogo in cui la reclamante risiede e nel quale si è sempre svolta -e si svolge- la vita familiare, affettiva, sociale e lavorativa della stessa.

L'allontanamento dall'ambiente nel quale il lavoratore esprime la propria personalità e la difficoltà di un rientro frequente nel predetto ambiente, impedisce infatti il mantenimento delle proprie relazioni personali, familiari e sociali, così determinando un grave danno alla vita di relazione.

Sul punto la giurisprudenza è unanime nel riconoscere che qualunque atto apprestato dal datore di lavoro che possa ledere la dignità, la personalità e la professionalità del lavoratore, produce un danno in sé e merita una tutela piena che può essere garantita soltanto attraverso un provvedimento cautelare.

Il diritto al lavoro e alla tutela della professionalità ha infatti natura primaria ed è costituzionalmente garantito e pertanto la sua lesione costituisce, in sé, un danno.

La vasta serie di interessi dei quali è portatore il lavoratore è protetta anche per la sfera esterna al datore di lavoro; sono protetti non solo gli interessi di natura economico-professionale, ma altresì quelli personali, familiari e sociali.



STUDIO LEGALE
Avv. Gaetano GIULIANI
Via Dante Alighieri n. 294 - 70122 BARI
Tel. Fax 080/5278042 - Cell. 347/8859850

La dignità del lavoratore è intesa sia in senso assoluto che in senso relativo, cioè per quanto riguarda la posizione sociale e professionale occupata dal cittadino nella qualità di prestatore di lavoro "dipendente".

I precetti costituzionali (artt. 1, 2, 35 e ss. Cost.) rafforzano la tutela apprestata dall'art. 2087 c.c., riconoscendo al lavoratore una specifica dignità ed un diritto inviolabile all'affermazione, mediante il lavoro, della propria personalità ed individualità; ciò impedisce al datore di lavoro di tenere comportamenti che, ledendo tale diritto, arrechino al lavoratore un danno grave ed irreparabile.

A ciò si aggiunga che l'attuale situazione di esubero nella classe di concorso della prof.ssa Centrelli (19 docenti in esubero nella sola provincia di appartenenza: Bari), profila un'altissima probabilità a non poter rientrare nei prossimi anni nella regione Puglia secondo l'ordinaria procedura di mobilità.

Il periculum in mora si concretizza perciò anche nel concreto rischio di vedere ingiustamente privata la ricorrente del diritto di rientrare, ove non le venisse riconosciuta la possibilità già da questo anno scolastico, con evidente gravissimo danno, non suscettibile di risarcimento per equivalente e non tutelabile attraverso un ordinario giudizio di cognizione.

E' altamente probabile infatti che tale giudizio verrebbe definito in un tempo che non consentirebbe alla reclamante di ricevere il riconoscimento del giusto diritto ad ottenere una sede di titolarità sulla base dei criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, nel caso di specie chiaramente violati (con particolare riferimento al primo e terzo motivo di reclamo).

Tutto ciò premesso, l'odierna reclamante, come in atti rappresentata, difesa e domiciliata, riservandosi ogni ulteriore azione avverso il trasferimento impugnato, anche in relazione alla tempistica ed alle modalità con cui è stato disposto ed ai danni comunque subiti e subendi,



CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito in composizione collegiale, **Voglia accogliere il presente reclamo avverso l'ordinanza di rigetto n. cron. 47330/2016 del 26.10.2016, comunicata in data 27.10.2016, emessa dal Tribunale di Bari – Sezione lavoro**, nella persona del Giudice monocratico Dott. Eugenio Carmine LABELLA, **nel procedimento ex art. 700 c.p.c. n. 10734/2016 R.G., revocandola e, conseguentemente** -espletato ogni incombenza di rito e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione-, all'esito degli accertamenti ritenuti necessari, **accogliere integralmente le domande formulate nell'interesse della prof.ssa Centrelli nel ricorso ex art. 700 c.p.c. n. 10734/2016 R.G.**, ed in particolare Voglia:

a) sospendere l'efficacia del trasferimento impugnato, per tutti i motivi e le eccezioni sopra esposte e per quelle già sollevate nel ricorso ex art. 700 c.p.c., che qui si intendano integralmente riproposte e trascritte, con ordine giudiziale al Ministero resistente di:

- riconsiderare la posizione della ricorrente, sulla base dei criteri di svolgimento della procedura di mobilità stabiliti a livello legislativo, contrattuale e regolamentare, in virtù della normativa illustrata, con conferma della ricorrente, nelle more della predetta verifica (così come previsto per il personale in soprannumero) presso la sede di nomina in sede di immissione in ruolo e comunque con utilizzazione della ricorrente presso la provincia di immissione in ruolo (Bari) e con successiva assegnazione di una sede di servizio, individuata in osservanza dei predetti criteri, in un ambito della provincia di Bari, ovvero nell'ambito Puglia 0014 (prov. di Foggia), in accoglimento delle originarie censure formulate nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e nel presente reclamo e comunque nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata dalla ricorrente, ovvero ancora, previa disapplicazione del CCNI sulla mobilità (nota n. 6 delle *"note comuni alle tabelle dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e dei passaggi dei docenti delle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I grado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica e del personale educativo"*), in un ambito ricadente nella competenza dell'USP Bari, tenuto conto del punteggio complessivo di punti 25 e non 19 (comprensivo di punti 6 per il ricongiungimento al coniuge), in accoglimento delle originarie censure formulate nel ricorso ex art. 700 c.p.c. e nel presente reclamo e comunque nel rispetto del punteggio e dell'ordine di preferenza espresso nella domanda di mobilità presentata dalla ricorrente;

b) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione ad evitare la realizzazione della denunciata condotta lesiva posta in essere dal Ministero resistente.

Con vittoria di spese e competenze, da liquidarsi in favore dello scrivente difensore, che si dichiara anticipatario.

*



Istanza ex art. 151 c.p.c.

Stante l'impossibilità dell'individuazione specifica dei controinteressati e l'impossibilità di conoscere, da parte della ricorrente, gli indirizzi di residenza degli stessi, si chiede di essere autorizzati alla notifica del presente ricorso tramite pubblicazione dello stesso o di un estratto dello stesso sul sito istituzionale del Miur (www.istruzione.it), ovvero in ogni altro modo ritenuto opportuno.

Tale forma di notifica viene applicata ordinariamente in sede di ricorsi analoghi a quello in esame (si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>).

Ove ritenuto rilevante, si chiede al Giudice di ordinare al Ministero resistente la produzione in giudizio delle domande di partecipazione alla procedura di mobilità, degli eventuali allegati e della documentazione relativa ai seguenti candidati: Mazzilli Rosa, nata il 23.10.1973; Angelillo Antonella Beatrice Maria, nata il 18.05.1960; Palermo Anna Giuseppina, nata il 02.09.1961; Scillone Elvira Rosaria, nata l'8.10.1964; Borrelli Alberto, nato il 10.9.1969; De Grisantis Francesco nato il 05.06.1965; Dibari Maria Antonietta nata il 28.09.1968; Gigantelli Giovanna nata il 17.08.1966; Pazienza Francesco nato il 28.09.1967; Pellicani Guido nato il 05.07.1970; Sgaramella Nicoletta nata il 26.03.1966; Tritto Eriberto nato il 16.03.1972; Bergamelli Albarosa nata il 16.04.1964; Corgliano Grazia nata il 11 06.1978; Fraccaldieri Maria nata il 26.04.1965; Monteleone Sabrina nata il 09.04.1967; Pagliara Domenico nato il 01.12.1974; Stragapede Antonio nato il 31.08.1963; Varrese Cristian Giuseppe nato il 01.11.1971; Glionna Sabrina nata il 10.07.1973; Restaioni Maria Azzurra nata il 04.06.1975; Russo Marianonietta nata il 14.10.1966; Muscia Annunziato, nato il 4.12.1972, dai quali desumere anche gli indirizzi di residenza degli stessi.

*

Ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, D.P.R. 30.05.2002 n.115, introdotto dal D.L. 06/07/2011 n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15/07/2011 n.111, ai fini del contributo unificato, parte ricorrente dichiara, sotto la propria responsabilità, che il presente giudizio è di valore indeterminato e che l'importo del contributo unificato dovuto per l'iscrizione a ruolo del giudizio è pari ad Euro 98,00.

Con espressa salvezza di ulteriori deduzioni, eccezioni, richieste -anche istruttorie- e conclusioni, anche a seconda dell'avversa condotta processuale e delle risultanze dell'espletanda istruttoria.

Si allegano i seguenti documenti:

- I) Ordinanza di rigetto Tribunale di Bari - Sez. Lavoro n. cron. 43330/2016 del 26.10.2016 Dott. Labella;
- II) Ricorso ex art. 700 c.p.c.
- III) Ordinanza Tribunale di Bari - Sez. Lavoro n. cron. 45654/2016 del 18.10.2016 Dott.ssa De Ceglie;
- IV) Fascicolo di parte procedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. n. 10734/2016 R.G.



STUDIO LEGALE
Avv. Gaetano GIULIANI
Via Dante Alighieri n. 294 - 70122 BARI
Tel. Fax 080/5278042 - Cell. 347/8859850

o o o o o o o o o

1. Proposta di assunzione trasmessa dall'U.S.R. Puglia alla ricorrente;
2. Accettazione della predetta proposta di assunzione;
3. Contratto di lavoro stipulato dalla ricorrente;
4. Domanda di mobilità presentata dalla ricorrente convalidata dall'USP Bari con mail del 13.07.2016;
5. mail del 13.8.2016 di notifica esito domanda di mobilità della ricorrente;
6. tentativo di conciliazione avverso esito mobilità proposto dalla ricorrente, con relative ricevute;
7. mail del 31.08.2016 di assegnazione scuola alla ricorrente;
8. pec inoltrata dalla ricorrente all'USP Modena, di sollecito assegnazione sede;
9. presa di servizio con riserva;
10. usp Bari elenco docenti in esubero e assegnazione scuole Bari;
11. relazione di pronto soccorso Ospedale "Di Venere" del 10.09.2016;
12. estratto elenco trasferimenti pubblicato da UST Foggia ed estratto movimenti MIUR (fase D).
13. ammessi prova orale concorso 2012 Campania con Mazzilli Rosa;
14. graduatoria concorso 2012 Campania con Mazzilli Rosa;
15. decreto pubblicazione graduatoria concorso 2012 Campania con Mazzilli Rosa;
16. usp Verona riepilogo ruolo fase zero A B C al 18.01.2016;
17. decreto ambiti territoriali Puglia;
18. copia tessera iscrizione albo navvocati coniuge della ricorrente;
19. stato di famiglia della ricorrente
20. domanda di utilizzazione su posto comune della ricorrente;
21. domanda di utilizzazione sul sostegno ex art. 2 comma 1 lett. i C.C.N.I. 15.06.2016;
22. domanda assegnazione provvisoria della ricorrente;
23. graduatoria utilizzazioni A019 – nota 5326/3 del 14.09.2016;
24. verbale rettificato graduatorie utilizzazioni A019 5326/6 del 20.09.2016;
25. pec del 16.09.2016 di contestazione esclusione della ricorrente da graduatoria utilizzazioni;
26. pec del 20.09.2016 di reclamo avverso graduatoria utilizzazioni e verbale utilizzazioni

o o o o o o o o o

- A. Estratto CCNI 8.4.2016, concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ata per l'a.s. 2016/2017;
- B. Estratto O.M. n. 241 dell'8.4.2016 sulla mobilità;
- C. Estratto CCNI 15.6.2016, concernente le utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ata per l'a.s. 2016/2017.



STUDIO LEGALE
Avv. Gaetano GIULIANI
Via Dante Alighieri n. 294 - 70122 BARI
Tel. Fax 080/5278042 - Cell. 347/8859850

Bari, 9 novembre 2016
GIULIANI

Avv. Gaetano

